

STATUTO FONDAZIONE GAETANO CALVOSA ETS

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione, Natura e Sede

- È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi applicabili, una fondazione denominata "FONDAZIONE GAETANO CALVOSA ETS".
- La Fondazione è un ente privato senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.
- La Fondazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
- La sede legale della Fondazione è stabilita nel Comune di Pisa, Via Sant'Andrea n. 7.
- Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
- La Fondazione può istituire sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze altrove, sia in Italia che all'estero, previa delibera dell'Organo di Indirizzo.
- La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopo e Finalità

- La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di fini sociali e di solidarietà sociale, integrazione sociale, di formazione e istruzione dei giovani, di promozione dei diritti umani, con particolare attenzione all'ambito e alle problematiche giovanili e adolescenziali, con tutte le possibili iniziative in ambito nazionale ed internazionale. La Fondazione favorisce il processo di realizzazione dei giovani, nel pieno rispetto delle attitudini, capacità, esigenze, aspettative, desideri individuali.
- La Fondazione ha altresì come finalità principale la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio, nonché l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, in ambito nazionale e internazionale, e con particolare riferimento al territorio della Provincia di Pisa.
- In conformità alle proprie finalità principali, la Fondazione si propone di realizzare interventi volti a favorire la conoscenza, la conservazione, il restauro e la fruizione pubblica di beni culturali e architettonici di interesse pubblico situati nel territorio di riferimento.

Articolo 3 - Attività di Interesse Generale

- Per il perseguimento dello scopo e delle finalità di cui all'articolo precedente, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del CTS:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e suc-

cessive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di ogni materia e settore;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, scientifiche, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa con sviluppo di progetti destinati agli studenti di ogni ordine e grado;
 - attività formative a favore di educatori, insegnanti ed operatori sociali;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 d.lgs 117/2017;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - assegnazione di borse di studio;
 - collaborazione e convenzioni con altri enti e fondazioni.
- Tra l'altro, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Fondazione si dedica a:
- promozione, sostegno e finanziamento, anche tramite erogazioni liberali o contributi, di interventi di restauro, manutenzione, conservazione e valorizzazione di beni culturali e architettonici di interesse pubblico, soprattutto situati nel territorio della Provincia di Pisa.
 - Organizzazione di eventi, mostre, convegni, seminari e altre iniziative volte a diffondere la conoscenza, la cultura in generale e l'approfondimento scientifico.
 - Realizzazione di progetti di ricerca, studio e documentazione relativi alla storia, all'arte, alla cultura in generale, all'approfondimento scientifico di qualsiasi materia, tematica e settore, nonché all'architettura del territorio italiano, e con particolare riferimento a quello pisano.
 - Collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, scuole e università per la realizzazione di programmi educativi



e divulgativi.

- Promozione del volontariato culturale e del coinvolgimento della comunità nelle attività di tutela e valorizzazione.
 - Definizione di criteri e modalità per l'assegnazione di eventuali borse di studio.
 - Monitoraggio dei risultati degli studenti beneficiari delle borse di studio, al fine di valutare l'efficacia degli interventi e apportare eventuali miglioramenti.
 - Stipula di convenzioni con istituzioni scolastiche, università e altri enti formativi per favorire l'orientamento e l'accompagnamento degli studenti.
- Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Fondazione senza scopo di lucro.

Articolo 4 - Attività Diverse

- La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tali attività diverse possono includere, a titolo esemplificativo, la gestione economica di beni e servizi strettamente connessi alle attività istituzionali, purché i ricavi siano interamente destinati al perseguimento degli scopi statuari.
- L'Organo di Indirizzo delibera l'esercizio delle attività diverse e ne attesta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Articolo 5 - Territorio di Riferimento

- Le attività della Fondazione si concentrano prevalentemente nel territorio della Provincia di Pisa, fermo restando la possibilità di realizzare iniziative di più ampio respiro coerenti con le finalità statuarie sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 6 - Volontari e Lavoratori Dipendenti

- La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari e di lavoratori dipendenti, il tutto nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017.
- Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione e per il raggiungimento dei relativi progetti mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
- I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, così come previsto dal comma 5 dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
- I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

TITOLO II - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7 - Patrimonio

- Il patrimonio è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi ed erogazioni del Fondatore e di altri soggetti, dai redditi patrimoniali, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio nonché ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione.
- Il patrimonio si compone di:
 - Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, effettuati in sede di Atto Costitutivo, e successivamente dal Fondatore o da soggetti terzi. Il valore complessivo del Fondo di Dotazione non potrà mai essere inferiore a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
 - Fondo di Gestione, costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; da eventuali altri contributi, non destinati al Fondo di Dotazione, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea; dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi e/o dal Fondatore; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita da questo Statuto.
- Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione.
- Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4 D. Lgs 117/2017, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Indirizzo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
- La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- Con deliberazione dell'Organo di Indirizzo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti,

le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c.

- Si applicano, in ogni caso, le previsioni dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Divieto di Distribuzione degli Utili e Obbligo di Reinvestimento

- In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.
- Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
 - la corresponsione ai membri dell'organo di indirizzo o di quello di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
 - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
 - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 2 (due) punti al tasso annuo di riferimento.
- Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9 - Bilancio

- L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e seguenti del CTS, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

- Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del CTS, la Fondazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del CTS.
- I bilanci e il bilancio sociale, se redatti, sono depositati presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- La Fondazione è tenuta a inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale e ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

TITOLO III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 10 - Organi della Fondazione

- Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Fondatore;
 - b) L'Organo di Indirizzo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo;
 - e) Il Revisore Legale dei Conti o la società di revisione legale (se obbligatorio per legge);
 - f) Il Presidente Onorario (qualora nominato);
 - g) Il Segretario Generale (qualora nominato);
 - h) Il Collegio dei Probiviri (qualora nominato);
 - i) Il Comitato Etico (qualora nominato).
- Tutte le cariche sono gratuite. Potrà essere riconosciuto un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 11 - Il Fondatore

- Il Fondatore è la Prof. Avv. Lucia Calvosa cioè colei che ha partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e ha costituito il Fondo di Dotazione iniziale.

Articolo 12 - Soggetti Benemeriti e Sostenitori - Albo d'oro

- L'Organo di Indirizzo può nominare determinati soggetti Benemeriti o Sostenitori.
- Possono essere nominati Benemeriti i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che effettuino contributi, donazioni, lasciti e rendite di valore qualificato come rilevante dall'Organo di indirizzo a favore della Fondazione e destinati all'incremento del Patrimonio della Fondazione ed alle attività della Fondazione o che svolgano attività, anche professionale, che concorrono in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
- Possono essere nominati Sostenitori i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che contribuiscano alla Fondazione con un versamento nella misura minima che sarà determinata annualmente dall'Organo di Indirizzo, ovvero con attività rilevante o che contribuiscano alla realizzazione di singoli progetti e mantengano tale status sino ad avvenuto completamento del progetto medesimo.
- Presso la sede della Fondazione verrà tenuto un "albo d'oro" contenente i nominativi dei soggetti Benemeriti e dei Sostenitori.

Prof. Avv. Lucia Calvosa

Valerio

Fondatore

Davide

Lucia Calvosa



- La nomina a soggetti Benemeriti e Sostenitori costituisce un mero riconoscimento di carattere onorifico. I soggetti nominati Benemeriti e Sostenitori ed iscritti nell'albo d'oro non avranno alcun diritto di prendere parte ai lavori di alcuno degli Organi della Fondazione e di ingerirsi nell'attività della Fondazione.
- I soggetti nominati Benemeriti e Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all'Organo di Indirizzo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo d'indirizzo o dell'organo di controllo. In ogni caso non potranno essere estratte copie dei libri sociali.
- I soggetti nominati Benemeriti che abbiano effettuato elargizioni di rilevante valore, come determinato dall'Organo di Indirizzo, potranno essere invitati dall'Organo di Indirizzo stesso per esprimere pareri non vincolanti in ordine a specifici progetti realizzati o da realizzare dalla Fondazione. Tale facoltà non attribuisce loro il diritto di partecipare alle riunioni degli Organi della Fondazione né di ingerirsi nella gestione ordinaria o straordinaria dell'ente, costituendo unicamente una modalità di consultazione informale.
- I soggetti Benemeriti che abbiano contribuito all'incremento del Patrimonio della Fondazione con un apporto pari o superiore alla soglia determinata dall'Organo di Indirizzo, potranno proporre la nomina di un proprio rappresentante all'interno dell'Organo di Indirizzo medesimo. Tale rappresentante potrà essere nominato, su proposta dei Benemeriti aventi diritto, dall'Organo di Indirizzo, con il voto favorevole del Fondatore. Il rappresentante rimarrà in carica per la durata dell'Organo di Indirizzo stesso, salvo revoca da parte dei Benemeriti che lo hanno designato. Il numero massimo di tali rappresentanti e le modalità di designazione saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'Organo di Indirizzo con il voto favorevole del Fondatore. Tali rappresentanti rientrano nel numero massimo di membri dell'Organo di Indirizzo di cui all'Articolo 13, comma 2.

Articolo 13 - Organo di Indirizzo

- L'Organo di Indirizzo è l'organo di governo strategico della Fondazione. I membri dell'Organo di Indirizzo sono nominati dal Fondatore e, nei casi previsti dall'Articolo 12, comma 8, dall'Organo di Indirizzo, con il voto favorevole del Fondatore. All'Organo di Indirizzo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto riservato ad altri organi per legge o per statuto.
- L'Organo di Indirizzo è composto da un numero di membri, che può variare da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un numero massimo di 9 (nove) membri.
- Il primo Organo di Indirizzo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo. In caso di dimissioni, morte, decadenza, mancanza, sopravvenuta incapacità e incompatibilità di un componente, il Fondatore, finché in vita e legalmente capace, provvede alla sua sostituzione. Il componente così nominato scade assieme agli altri. Qualora il Fondatore sia mancato o divenuto incapace, provvedono alla sostituzione i

membri superstiti dell'Organo di Indirizzo con la maggioranza dei due terzi.

- L'Organo di Indirizzo dura in carica 3 (tre) anni. Tutti i membri sono rieleggibili per più mandati.
- I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.
- Il componente può essere dichiarato decaduto per grave inadempimento degli obblighi e doveri connessi alla sua qualifica. La decisione che determina la decadenza deve essere adottata dall'Organo di Indirizzo con deliberazione adottata a maggioranza e deve essere motivata e comunicata all'interessato non oltre 20 giorni dalla sua adozione con modalità tali da aver prova della ricezione. Nel calcolo della maggioranza non si tiene conto del componente dichiarato decaduto.
- L'Organo di Indirizzo esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:
 - a) può nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Vice Presidente e può disporre la revoca; nomina il Presidente nei casi previsti dall'art. 15, comma 4;
 - b) nomina, con il voto favorevole del Fondatore, l'Organo di Controllo e dispone la revoca dei suoi membri;
 - c) nomina, con il voto favorevole del Fondatore, il Revisore Legale e ne dispone la revoca, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
 - d) predispose entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio e lo approva entro il 30 aprile di ogni anno;
 - e) approva, con il voto favorevole del Fondatore, ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
 - f) accetta, con il voto favorevole del Fondatore, eredità, legati, donazioni, contributi e, in generale, liberalità;
 - g) delibera con il voto favorevole del Fondatore o, mancato o divenuto incapace costui, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti dell'Organo di Indirizzo, le modifiche statutarie;
 - h) delibera con il voto favorevole del Fondatore o, qualora il Fondatore sia mancato o divenuto incapace, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti dell'Organo di Indirizzo, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
 - j) decide, con il voto favorevole del Fondatore, in merito alla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione;
 - k) decide, nel rispetto e secondo gli indirizzi del Fondatore, gli atti di gestione e amministrazione della Fondazione, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica;
 - l) decide, con il voto favorevole del Fondatore, i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
 - m) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dalla legge e dallo statuto;

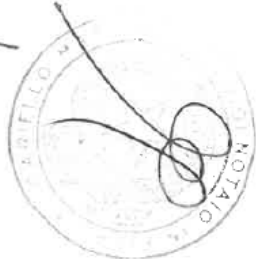
Stella Calvisi

Calvosa

Fondatore

Donato Cei

Mico Marti



n) può nominare, con il voto favorevole del Fondatore, comitati tecnico scientifici per singoli progetti.

- L'Organo di Indirizzo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati; non sono delegabili: l'approvazione del bilancio; la nomina del Presidente nei casi specifici previsti dal presente Statuto, dell'Organo di controllo e del revisore.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Organo di Indirizzo

- L'Organo di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei componenti.
- La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso, su supporto durevole, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
- La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione (10 - dieci - in caso di convocazione in un Paese non UE); nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
- L'Organo di Indirizzo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché il componente o i componenti l'Organo di Controllo sia stato/siano stati informati e non vi si opponga/oppongano.
- Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, il componente/ i componenti l'Organo di Controllo.
- Il quorum costitutivo e deliberativo, per qualsiasi adunanza, è la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente prevale. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- Le riunioni dell'Organo di Indirizzo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente dell'Organo di Indirizzo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante, scelto dal Presidente come segretario della riunione dell'Organo di Indirizzo, di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
- Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Indirizzo.

Articolo 15 - Presidente

- Il Presidente della Fondazione è il Fondatore, che ricopre tale carica di diritto e a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

- Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente dell'Organo di Indirizzo e ne presiede le riunioni, dirigendone i lavori, curando che venga data esecuzione alle relative deliberazioni e rappresentando legalmente la Fondazione.
- In caso di rinuncia alla carica, impedimento permanente, incapacità sopravvenuta o decesso del Fondatore, la carica di Presidente della Fondazione e dell'Organo di Indirizzo sarà ricoperta dalla persona designata dal Fondatore stesso nel proprio testamento o in altro atto scritto avente data certa.
- In assenza di tale designazione o in caso di rinuncia, impedimento o decesso del designato, il Presidente sarà nominato dall'Organo di Indirizzo con la maggioranza dei due terzi, scegliendolo tra i membri dell'Organo stesso o tra personalità esterne di comprovata esperienza, moralità e che abbiano dimostrato particolare vicinanza agli scopi della Fondazione.
- Il Presidente nominato ai sensi del comma 4 rimane in carica per un periodo di 3 anni e può essere riconfermato.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, nominando avvocati, esplica le competenze attribuite dall'Organo di Indirizzo e cura le relazioni pubbliche ai fini di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le iniziative della Fondazione.
- Il Presidente inoltre: convoca e presiede l'Organo di Indirizzo; firma atti e bilanci e quanto occorre per l'esplicazione degli affari deliberati.
- Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente all'Organo di Indirizzo per la ratifica.
- In caso di assenza, impedimento e mancanza ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o un componente all'uopo nominato.

Articolo 16 - Organo di Controllo

- La Fondazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.
- I componenti dell'Organo di Controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge. Almeno uno dei componenti effettivi, se l'organo è collegiale, o il componente unico, deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato compilato in conformità alle linee guida.
- Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- I componenti l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri dell'Organo di Indirizzo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza

diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo.

- La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo di Indirizzo.
- I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Indirizzo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Articolo 17 - Revisore Legale dei Conti

- Nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS, la Fondazione è soggetta a revisione legale dei conti e nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- L'incarico di revisore legale dei conti può essere conferito all'Organo di Controllo qualora il componente o tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento agli stessi.
- Il Revisore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo.

Articolo 18 - Presidente Onorario

- Il Presidente Onorario, se nominato dall'Organo di Indirizzo con il voto favorevole del Fondatore, può rappresentare la Fondazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, ma senza diritto di voto.
- Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato, salvo diversa delibera dell'Organo di Indirizzo.

Articolo 19 - Segretario Generale

- Il Segretario Generale è nominato dall'Organo di Indirizzo con il voto favorevole del Fondatore. Può essere nominato anche tra i membri dall'Organo di Indirizzo, organizza e regola la vita della Fondazione secondo le norme di legge per tempo vigenti, le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo nonché le indicazioni del Presidente.
- Il Segretario Generale dà attuazione alle delibere ed alle attività consiliari, esercita i poteri eventualmente delegatigli dall'Organo di Indirizzo, e cura le relazioni pubbliche ai fini di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le iniziative della Fondazione, e può anche svolgere, ove richiesto, le funzioni di segretario dell'Organo di Indirizzo.
- Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente: redige i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione che il Presidente sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo; predispone i programmi per l'impiego dei fondi e per l'utilizzo delle risorse della Fondazione; pone in essere ogni iniziativa utile ad acquisire contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni di Enti e persone che intendano sostenere le finalità della Fondazione.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

- Il Collegio dei Probiviri, se nominato, si compone di tre membri nominati dall'Organo di Indirizzo che sceglie anche il Presidente.
- La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispet-

to delle regole etiche e deontologiche da parte dei membri degli organi sociali, nonché di fornire pareri e raccomandazioni non vincolanti in ordine a eventuali controversie interne che dovessero sorgere tra i membri degli organi sociali ovvero tra questi e la Fondazione, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti e quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 24.

- Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Organo di Indirizzo.
- Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina le questioni sottoposte e fornisce pareri o raccomandazioni non vincolanti all'Organo di Indirizzo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
- Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni.

Articolo 21 - Comitato Etico

- L'Organo di Indirizzo può istituire un Comitato Etico, determinandone le regole di funzionamento, nominando il Presidente ed i componenti, determinando la durata in carica dei medesimi.
- Il Comitato Etico ha una funzione consultiva e propositiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività svolte dalla Fondazione, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana. Il Comitato Etico ha inoltre funzioni formative ed educative finalizzate all'accrescimento della coscienza etica, anche attraverso la promozione di dibattiti e corsi formativi.
- In quanto organismo di garanzia e di rappresentanza etica, propone all'Organo di Indirizzo i contenuti e la disciplina del Codice Etico, collaborando con l'Organo di Indirizzo stesso circa la sua applicazione, funzionalità e adeguatezza.

TITOLO IV - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 22 - Scioglimento

- La Fondazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per il raggiungimento o l'impossibilità di perseguire lo scopo statutario, o quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
- Lo scioglimento è deliberato dall'Organo di Indirizzo con il voto favorevole del Fondatore, sentita l'Autorità di Vigilanza, e comporta la nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 23 - Devoluzione del Patrimonio

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS a cui è iscritta la Fondazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Organo di Indirizzo, con il voto favorevole del Fondatore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CTS.
- È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del CTS in materia di devoluzione del patrimonio degli ETS non iscritti al RUNTS al momento dello scioglimento.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 24 - Clausola Compromissoria

- Le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili e che coin-

volgano gli organi della Fondazione dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione presso un Organismo di mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010 s.m.i.

- Qualunque controversia insorga i) tra gli Organi della Fondazione, ii) tra i membri degli Organi della Fondazione, iii) tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale rituale che giudica secondo diritto.
- La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio della sede della fondazione.
- L'arbitrato si svolge nel Comune ove la Fondazione ha sede.
- Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 25 - Rinvio

- Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle altre leggi vigenti in materia.

Roberto Grimaldi
Luca Strano *Stefano*

Giuseppe C.

[Signature]



[illegible]